

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Dichiarazione di conformità al PPWR: l'obbligo scatta il 12 agosto 2026

Il 12 agosto entreranno in vigore le prime disposizioni collegate al nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR). Tra questi, figura l'obbligo di redigere, per ciascun imballaggio, una **dichiarazione di conformità** che ne attesti il rispetto dei requisiti normativi.

La dichiarazione deve essere redatta dal **fabbricante** dell'imballaggio e deve essere trasmessa al **produttore** (inteso come colui che ha in capo gli obblighi di responsabilità estesa del produttore - EPR). In alcuni casi, ma non sempre, il "produttore" può coincidere con il "fabbricante". La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni nel caso di imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.

La struttura della dichiarazione di conformità è piuttosto rigida ed è riportata nell'Allegato 8 del PPWR. Non può essere generica; deve essere identificata numericamente e riferita al singolo imballaggio specifico. Può essere combinata con altre dichiarazioni obbligatorie (ad esempio quella per il contatto alimentare per i MOCA) in un unico documento.

La dichiarazione di conformità deve essere corredata dalla documentazione di supporto, costituita da tutte le prove (report analitici, calcoli, simulazioni...) sulla base delle quali è stata redatta la dichiarazione di conformità stessa. La documentazione di supporto deve essere predisposta e conservata dal fabbricante. Deve essere trasmessa al produttore insieme alla dichiarazione di conformità, ma deve essere esibita alle autorità competenti in caso di verifiche per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.

Il contenuto della dichiarazione di conformità sarà in divenire nell'arco dei prossimi anni. Dal **12 agosto 2026**, la dichiarazione deve contenere le prime informazioni rese obbligatorie del PPWR, ma il suo contenuto verrà progressivamente arricchito da nuove informazioni man mano che entreranno in vigore le successive scadenze del regolamento.

Requisiti attivi dal 12 agosto 2026

A partire dal 12 agosto 2026, la dichiarazione deve già attestare la conformità su tre aspetti principali:

1. **Sostanze PFAS** - Deve certificare il rispetto dei limiti previsti per le sostanze percloroflorurate. In merito a questo aspetto può essere utile fare riferimento al documento di Linee guida e FAQ pubblicato dalla Commissione Europea, che prevede delle semplificazioni che possono evitare carico analitico eccessivo per le imprese.
2. **Riutilizzabilità** – Gli obblighi di riutilizzo entreranno in vigore nel 2030, ma se un imballaggio è già progettato per essere riutilizzato, questa caratteristica deve essere indicata. In attesa degli atti delegati del PPWR in materia, la dichiarazione deve essere supportata da calcoli effettuati sulla base di spessori e pesi dell'imballo e della corrispondenza ad eventuali standard o linee guida già in essere. Va detto che non ci sono prescrizioni sul numero minimo di rotazioni per considerare un imballo riutilizzabile; quindi, non è necessario fornire dettagli su questo aspetto.
3. **Riciclabilità** - Deve dimostrare che l'imballaggio è stato progettato per essere riciclato, basandosi sui criteri attuali o linee guida industriali. L'articolo 6 del PPWR recita che tutti gli imballaggi devono essere progettati per essere riciclati e non indica una data precisa, quindi vuol dire che la prescrizione si applica dal 12 agosto 2026.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Su questo punto, però, c'è una zona grigia. È infatti prevista per il 2028 l'emanazione degli atti delegati relativi alla riciclabilità, che entreranno in vigore dal 2030. Nel frattempo, la Commissione Europea suggerisce di utilizzare per la valutazione di riciclabilità i criteri già in vigore e i relativi standard armonizzati, eventuali linee guida industriali, valutazione aziendale... Le norme esistenti però, ammettono la presenza sul mercato di imballaggi non riciclabili, ma progettati per il recupero energetico, che invece non saranno più ammessi dal 2030.

Nel caso di imballi non progettati per il riciclo, ma per il recupero energetico, la soluzione potrebbe essere quella di allegare alla dichiarazione di conformità una documentazione di supporto per dimostrare la mancanza di soluzioni alternative riciclabili e, contemporaneamente, di avviare processo per modificare questi imballaggi e renderli riciclabili al 2030.

Fornitori di materie prime

I fornitori di materie prime hanno l'obbligo di fornire al fabbricante le informazioni che servono per fare le valutazioni necessarie a compilare la dichiarazione di conformità. Se queste informazioni sono confidenziali o protette da segreto industriale è possibile fornire questi dati sotto accordo di riservatezza, rendendoli accessibili solo in caso di ispezioni delle autorità competenti.

Preparazione ai futuri adeguamenti

In attesa della pubblicazione dei futuri atti delegati e della progressiva entrata in vigore degli ulteriori obblighi previsti dal PPWR che dovranno essere riportati in dichiarazione di conformità, è consigliabile mappare tutti gli imballaggi, per capire dove sarà necessario intervenire per adeguarsi ai futuri adempimenti, integrando dove necessario la documentazione di supporto già presente con ulteriori approfondimenti.